



Delibera della Giunta Regionale n. 239 del 24/05/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 13 - UOD Autorizzazioni di competenza della regione

Oggetto dell'Atto:

DGR N. 170 DEL 03.06.2014. APPROVAZIONE DISCIPLINA TECNICA REGIONALE PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE. MODIFICHE. APPROVAZIONE TESTO COORDINATO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con DGR n. 170 del 03.06.2014 - Approvazione Disciplina Tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di Depurazione - la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. 99/92 e del D.Lgs. 152/2006 e smi;

RILEVATO che

- a. l'associazione di categoria del settore conserviero maggiormente rappresentativa ed alcuni operatori del settore hanno segnalato alcune criticità nell'applicazione del disciplinare di cui alla citata DGR n. 170/2014;
- b. per la valutazione di quanto segnalato la VII Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania ha indetto una Audizione avente ad oggetto "Gestione dei fanghi derivanti dalle operazioni di pulizia e primo lavaggio del pomodoro";
- c. che dalla Audizione di cui sopra è emerso che le citate criticità porterebbero, di fatto, a vanificare gli effetti positivi della regolamentazione adottata con la DGR 170/2014 soprattutto per le aziende del comparto conserviero;
- d. che, pertanto, è stato chiesto ai rappresentanti della DG Ambiente, della DG per le Politiche Agricole ed all'ARPAC di avviare un approfondimento della tematica al fine di una possibile soluzione delle problematiche emerse;
- e. che la Direzione Generale Ambiente ha riconvocato il tavolo Tecnico di cui alla DGR 170/2014 al fine di valutare la possibilità di modificare la "disciplina tecnica regionale" ed eliminare le criticità riscontrate;
- f. che il Tavolo Tecnico si è riunito in data 01.04.2016, 07.04.2016, 22.04.2016 e in ultimo in data 02.05.2016;

CONSIDERATO che

- a. Al termine dei lavori il tavolo Tecnico ha espresso il parere favorevole per la modifica della "Disciplina Tecnica Regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione" nella maniera che segue:
 1. L'art. 2 comma 1 lettera a) punto 3 viene sostituito dal seguente:
 - i fanghi residui non pericolosi derivanti dal trattamento delle acque reflue industriali, come definite all'articolo 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/06, il cui utilizzo in agricoltura è consentito esclusivamente per i fanghi derivanti dall'industria agro-alimentare, compresi i fanghi derivanti dalle acque reflue di lavaggio delle materie prime.
 2. L'art. 2 comma 1 lettera c) viene sostituito dal seguente:
 - fanghi stabilizzati: fanghi che hanno perso le caratteristiche originarie di putrescibilità mediante trattamenti di digestione aerobica o anaerobica, o di altri trattamenti equivalenti, che determinano il rispetto delle caratteristiche di cui alle tabelle 1a e 1 b dell'Allegato 1.
 3. L'art. 3 comma 1 lettera c) viene sostituito dal seguente:
 - non devono contenere sostanze pericolose e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale, valutate in base alle tabelle 2b, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7 e 8

dell'Allegato 4 della presente disciplina.

4. L'art 6 comma 1 viene sostituito dal seguente:
 - Le operazioni di stoccaggio dei fanghi sono soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle disposizioni regionali vigenti, da rilasciarsi da parte della struttura amministrativa competente; sono fatte salve le norme sul deposito temporaneo presso il sito del produttore.
5. L'art. 6 comma 7 viene sostituito dal seguente:
 - La gestione del fango di depurazione presso il sistema di stoccaggio è articolata per almeno due lotti funzionali, fisicamente distinti, e riconoscibili da apposita cartellonistica, da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti; l'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 99/92 prescrive l'utilizzo dei fanghi per lotti successivi previa esecuzione degli accertamenti analitici previsti dall'Allegato 4 della presente disciplina, da effettuarsi da parte del titolare dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero dal titolare dell'impianto di produzione presso la cui area sono stoccati i fanghi in regime di deposito temporaneo.
6. L'art.10 comma 1 viene sostituito dal seguente:
 - Le determinazioni analitiche dei terreni di cui all'Allegato 3 e quelle per l'elaborazione del PUAF di cui all'Allegato 5, nonché l'espressione dei loro risultati, sono conformi a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 13 settembre 1999 (approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo). Le suddette analisi, sono eseguite:
 - a) preventivamente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura di cui all'art. 9;
 - b) ogni tre anni dalla data del suddetto rilascio salvo che non ricorrano i presupposti di cui al comma 4Le analisi sono svolte da laboratori in possesso di accreditamento da parte dell'Ente Italiano di Certificazione "ACCREDIA", o organismi equivalenti con accordo di mutuo riconoscimento con "ACCREDIA", che attesti l'adesione del laboratorio alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Sono ammessi i rapporti di prova di uno o più laboratori accreditati tali che risultino prove accreditate almeno per il 50 per cento delle determinazioni di cui all'Allegato 3.
7. L'art.11 comma 6 viene sostituito dal seguente:
 - Per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi il richiedente esegue la caratterizzazione preventiva dei fanghi medesimi secondo le modalità indicate dal protocollo analitico di cui all'Allegato 4, nel rispetto della frequenza specificata alla tabella 9 del medesimo allegato, nonché a garantirne il grado di stabilizzazione previsto. Tali dati costituiscono parte integrante della documentazione per la richiesta di autorizzazione di cui all'Allegato 6. Il protocollo analitico accompagna ciascun successivo piano quinquennale di spandimento.
8. L'art.11 comma 7 viene sostituito dal seguente:
 - Per ogni lotto funzionale di fango destinato a specifica campagna di spandimento, e oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 9, il titolare dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura effettua le determinazioni analitiche previste dall'Allegato 4. Non sono ammessi ulteriori apporti di fango proveniente dagli impianti di depurazione se il lotto funzionale è stato oggetto di campionamento per i successivi accertamenti analitici. Nell'ambito del medesimo lotto funzionale la validità temporale dei rapporti di prova non può essere superiore a sei mesi
9. L'art.11 comma 9 lettera c) viene sostituito dal seguente:
 - ogni anno per gli impianti di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti (AE) che trattano acque di cui all'art. 2, comma 1, lettera a.1.
10. L'art.11 comma 10 viene sostituito dal seguente:
 - I rapporti di prova di cui al precedente comma 9 sono trasmessi dal titolare dell'autorizzazione all'Autorità Competente. Qualora da essi risulti il superamento dei valori limite di uno o più parametri previsti dalle tabelle di cui al succitato comma 9, il titolare è tenuto alla sospensione degli spandimenti. L'Autorità Competente provvede alla

sospensione dell'autorizzazione allo spandimento e richiede la ripetizione delle analisi di cui all'Allegato 4 almeno 30 giorni dopo quelle risultate non conformi.

11. L'art. 12 comma 3 punto i) viene sostituito dal seguente:

- il quantitativo di azoto e fosforo apportato per ettaro.

b. Che gli Allegati vengono modificati nella maniera che segue:

Allegato 1

Processi di trattamento e stabilizzazione dei fanghi

(Articolo 3, comma 1, lettera a)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente disciplina, i fanghi di depurazione destinati all'utilizzo agronomico, affinché perdano le caratteristiche originarie di putrescibilità, unitamente alla significativa riduzione e/o eliminazione degli organismi e dei microorganismi patogeni presenti, sono sottoposti ad uno dei seguenti trattamenti o a loro combinazioni:
 - a) stabilizzazione aerobica termofila ad una temperatura di almeno 55°C con un periodo medio di ritenzione di venti giorni;
 - b) digestione anaerobica termofila ad una temperatura di almeno 53° C con un periodo di ritenzione di circa di venti giorni;
 - c) digestione anaerobica mesofila ad una temperatura di 35° con un periodo medio di ritenzione di quindici giorni.
 - d) esclusivamente per i fanghi derivanti dalle acque reflue di lavaggio delle materie prime dell'industria agro-alimentare ortofrutticola: trattamenti di disidratazione fisico-meccanica per un periodo di ritenzione di almeno sette giorni
2. Sono fatti salvi altri processi, compreso il deposito del fango a lungo termine, e quelli di tipo più avanzato finalizzati all'igienizzazione del fango quali:
 - a) l'essiccamento fino a temperature superiori a 80°C;
 - b) il trattamento termico del fango liquido a temperature superiori a 70°C;
 - c) la digestione anaerobica termofila ad una temperatura di almeno 53° C per 20 ore in discontinuo (batch) senza ritiro o aggiunta di miscela.
3. I fanghi, mediante i trattamenti sopra indicati, raggiungono la condizione di fango stabilizzato e rispettano limiti indicati nelle sottostanti tabelle:

Tabella 1a – Analisi dei fanghi: parametri di trattamento e stabilizzazione

Parametro	Valore limite	Unità di misura	Metodiche analitiche
Umidità	≤ 30	% tq	D.M. 13.9.99 - Metodo II.2
IRD (UNI/TS 11184)	≤1000	mgO ₂ x kg SV x h ⁻¹	UNI-TS 11184

Tabella 1b – Analisi dei fanghi dell'industria agroalimentare compresi i fanghi derivanti dalle acque reflue di lavaggio delle materie prime dell'industria agro-alimentare ortofrutticola: parametri di trattamento e stabilizzazione

Parametro	Valore limite	Unità di misura	Metodiche analitiche
Umidità	≤ 60 (*) i	% tq	D.M. 13.9.99 - Metodo II.2
IRD (UNI/TS 11184)	≤1000	mgO ₂ x kg SV x h ⁻¹	UNI-TS 11184

(*) Tale valore è elevabile a 80 in caso di utilizzo di addensanti nel processo di disidratazione dei fanghi

Allegato 4

Caratterizzazione dei fanghi per la valutazione dei valori limite di conformità e protocollo analitico

Caratterizzazione dei fanghi

1. I fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura rispettano tutti i valori limite dei parametri riportati nelle Tabelle 1a o 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5a o 5b, 6, 7 e 8.

2. Ai sensi dell'Allegato I B del d.gs. 99/92, per i fanghi provenienti dal comparto agroalimentare è ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche di cui alla tabella 2a.
3. Le metodiche analitiche nelle tabelle costituiscono metodi di riferimento. Potranno essere ritenuti validi anche altri metodi analitici riconosciuti da IRSA-CNR, ISTISAN, UNI-EN-ISO, US-EPA purché tali metodi abbiano limiti di rilevabilità tali da garantire l'ottenimento di valori inferiori a 1/10 rispetto ai valori di concentrazione limite.

Tabella 1a – Analisi dei fanghi: parametri di trattamento e stabilizzazione

Parametro	Valore limite	Unità di misura	Metodiche analitiche
Umidità	≤ 30	% tq	D.M. 13.9.99 - Metodo II.2
IRD (UNI/TS 11184)	≤1000	mgO ₂ x kg SV x h ⁻¹	UNI-TS 11184

Tabella 1b – Analisi dei fanghi dell'industria agroalimentare compresi i fanghi derivanti dalle acque reflue di lavaggio delle materie prime dell'industria agro-alimentare ortofrutticola: parametri di trattamento e stabilizzazione

Parametro	Valore limite	Unità di misura	Metodiche analitiche
Umidità	≤ 60 (*) i	% tq	D.M. 13.9.99 - Metodo II.2
IRD (UNI/TS 11184)	≤1000	mgO ₂ x kg SV x h ⁻¹	UNI-TS 11184

(*) Tale valore è elevabile a 80 in caso di utilizzo di addensanti nel processo di disidratazione dei fanghi

Tabella 2.a – Analisi dei fanghi: parametri agronomici

Parametro	Valore Limite	Unità di Misura	Metodiche analitiche di riferimento
Carbonio organico	≥ 20	%s.s.	D.M. 13.9.99 - Metodo VII.2
Azoto totale	≥ 1,5	%s.s.	D.M. 13.9.99 - Metodo VII.1 (Met. Dumas)
Fosforo totale	≥ 0,4	%s.s.	a) D.M. 13.9.99 - Metodo XV.1 b) D.M. 13.9.99 - METODO XI.1 Par. 4.2 + EPA 6010C

Tabella 2.b– Analisi dei fanghi: parametri agronomici

Parametro	Valore Limite	Unità di Misura	Metodiche analitiche di riferimento
Salinità (conducibilità dell'estratto acquoso)	≤ 200	meq/100gr	D.M. 13.9.99 Metodo IV.1
Indice SAR (da ricercare se il valore della salinità >50)	< 20	Unità SAR	PER CALCOLO D.M. 13.9.99 - METODO XI.1 Par. 4.2 + EPA 6010C
Grado di umificazione	> 60	%DH	PER CALCOLO D.M. 13.9.99 Metodo VIII.1

Tabella 3 - Analisi dei fanghi: parametri chimico-fisici

Parametro	Valore Limite	Unità di Misura	Metodiche analitiche di riferimento
pH	≥5,5	Unità di pH	Quad. 64: 1986 IRSA CNR - Vol.3 - Par.1
Sostanza secca (residuo secco a 105°C)			D.M. 13.9.99 Metodo II.2 (per calcolo)
Residuo secco a 600°C			Quad. 64 : 1986 IRSA CNR - Vol.2 - Par.2

Tabella 4.a - Analisi dei fanghi: metalli pesanti e semimetalli

Parametro	Valore Limite	Unità di Misura	Metodiche analitiche di riferimento
Cadmio	≤ 20	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Cromo totale	≤ 750	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 - METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Mercurio	≤ 10	mg/kg s.s.	a) EPA 7473 b) D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + UNI-EN 1483-2008
Nichel	≤ 300	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Piombo	≤ 750	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Rame	≤ 1000	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Zinco	≤ 2500	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Arsenico	≤ 10	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Boro	≤ 60	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Selenio	≤ 5	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C

Tabella 4.b – Analisi dei fanghi prodotti dall'industria agroalimentare¹ : metalli pesanti e semimetalli

Parametro	Valore Limite	Unità di Misura	Metodiche analitiche di riferimento
Cadmio	≤ 4	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Cromo totale	≤ 150	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 - METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Mercurio	≤ 2	mg/kg s.s.	a) EPA 7473 b) D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + UNI-EN 1483-2008
Nichel	≤ 60	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Piombo	≤ 150	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Rame	≤ 200	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Zinco	≤ 500	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Arsenico	≤ 2	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
Boro	≤ 12	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C

1

Selenio	≤ 1	mg/kg s.s.	D.M. 13.9.99 METODO XI.1 - Par. 4.2 + EPA 6010C
---------	-----	------------	--

E' possibile distribuire nel triennio questi fanghi in quantità fino a 3 volte superiori a quelli indicati nella tabella 2 dell'allegato 5

Tabella 5a – Analisi dei fanghi: composti e sostanze organiche persistenti

Parametro	Valore Limite	Unità di Misura	Metodiche analitiche di riferimento
Tensioattivi totali	≤ 100	mg/kg s.s.	
Anionici (MBAS)			EPA 3550C (acqua) APAT-IRSA-CNR -5170

Cationici			EPA 3550C (acqua) DIN 38 409 (Metodo al DBAS)
Non ionici (PPAS)			EPA 3550C (acqua) UNI 10511-2-1996
AOX (composti organici alogenati assorbibili) Somatoria dei Composti Organici Alogenati considerando almeno i seguenti : lindano, endosulfan, tricloroetilene, tetracloroetilene, cloro benzeni)	≤ 500	mg/kg s.s.	EPA 5021A - EPA 8260C
FTALATI somma di DEHP (etilesil ftalato), DBP (ftalato di butilico), BBP (ftalato benzilico butilico)	≤ 100	mg/kg s.s.	EPA 3550C- EPA- 3620C - EPA 8270C
IPA Somatoria di almeno i seguenti Idrocarburi Policiclici Aromatici: acenaftene, fenantrene, fluorene, fluorantene, pirene, benzo(b+j+k)fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(ghi) perilene, indeno(1,2,3-c,d) pirene	≤ 6	mg/kg s.s.	EPA 3550C - EPA- 3630C - EPA 8270C
PCB (Difenili policlorurati)	≤ 0,8	mg/kg s.s.	EPA 3550C - EPA- 3665A - EPA 3660B - EPA 3620C EPA 8082A
Idrocarburi totali	≤ 1000	mg/kg s.s.	
Idrocarburi Leggeri (C ≤ 12)			EPA 5021A - EPA 8015D
Idrocarburi Pesanti (C > 12)			UNI EN 14039
Toluene	≤ 500	mg/kg s.s.	EPA 5021A - EPA 8260C

Tabella 5b – Analisi dei fanghi: composti e sostanze organiche persistenti

La determinazione analitica è effettuata esclusivamente nel caso di fanghi provenienti da impianti che utilizzano sostanze contenenti poliacrilammide. In caso contrario è necessario produrre autocertificazione relativa al non utilizzo da allegarsi all'istanza di autorizzazione.

Monomero acrilammide	≤ 25	mg/kg s.s.	EPA 3550C (acqua) EPA 8032
----------------------	------	------------	----------------------------

Tabella 6 – Analisi dei fanghi: diossine e furani

Parametro	Valore Limite	Unità di Misura	Metodiche analitiche di riferimento
PCDD (Policlorobenzodiossine)	≤ 100	ng TE/kg s.s.	EPA 1613
PCDF (Policlorodibenzofurani)	≤ 100	ng TE/kg s.s.	EPA 1613

Tabella 7 – Analisi dei fanghi: parametri biologici e microbiologici

Parametro	Valore Limite	Unità di Misura	Metodiche analitiche di riferimento
-----------	---------------	-----------------	-------------------------------------

Salmonella spp	Assenti in 25 g	ufc/g s.s.	Rapporto ISTISAN 02/3 ISSN 1123-3117
<i>Escherichia coli</i>	≤ 10	ufc/g s.s.	Rapporto ISTISAN 02/3 ISSN 1123-3117
Enterobacteriacee	≤ 100	ufc/g s.s.	Rapporto ISTISAN 02/3 ISSN 1123-3117
Uova di elminti	Assenti	unità/kg s.s.	ISSN 1123-3117

Tabella 8 - Analisi dei fanghi: parametri inerenti la fitotossicità

Parametro	Valore Limite	Unità di Misura	Metodiche analitiche di riferimento
Indice di germinazione	≥ 60	% semi germinati	UNI 10780 :1998

Protocollo Analitico

(articolo 11)

1. La caratterizzazione dei fanghi da effettuarsi da parte del produttore o del soggetto utilizzatore, ai sensi dell'art. 11 della presente disciplina, è conforme al protocollo analitico di seguito indicato.
2. Il protocollo analitico dovrà essere applicato in modo completo o parziale in funzione della tipologia d'impianti di provenienza del fango e della tipologia del fango prodotto, secondo quanto indicato alla successiva tabella 9.
3. In ogni caso, qualora nei diversi lotti funzionali siano effettuate operazioni di miscelazione di fanghi, di qualsiasi natura, volte a modificarne le caratteristiche fisiche - chimiche e biologiche, sarà eseguito il protocollo analitico completo.
4. Ai fini della caratterizzazione preventiva dei fanghi da parte del produttore di cui all'articolo 11 comma 6 della presente disciplina, il presente protocollo analitico trova applicazione nel rispetto delle seguenti condizioni / prescrizioni operative:
 - a) Il periodo di caratterizzazione preventiva dei fanghi di depurazione è da intendersi riferito ad un arco temporale di almeno 6 mesi, o almeno 3 mesi nel caso di fanghi di depurazione provenienti dai settori produttivi dell'Allegato 2 a carattere di stagionalità (ridotti a trenta giorni per i fanghi provenienti da suddette attività produttive stagionali inferiori a novanta giorni, e a sette giorni per i fanghi derivanti dalle acque reflue di lavaggio delle materie prime dell'industria agro-alimentare del settore ortofrutticolo) e riguarda qualunque produttore di fanghi che intenda procedere in proprio o attraverso soggetti terzi a richiedere l'autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei medesimi.
 - b) Nel periodo di caratterizzazione di cui al precedente punto 1 saranno effettuati controlli analitici con la frequenza e le modalità indicate nella successiva tabella 9, fermo restando che il punto di campionamento dovrà essere scelto in corrispondenza dell'ultima fase del ciclo di trattamento dei fanghi: stabilizzazione aerobica – digestione anaerobica – stoccaggio / deposito a lungo termine, disidratazione fisico -meccanica o condizionamento se successivo ai trattamenti.
 - c) terminate le valutazioni analitiche (la cui validità non potrà essere superiore ai sei mesi (art.11 comma 7), i fanghi sono idonei alla costituzione di un lotto funzionale, da utilizzarsi per lo spandimento, solo se nell'arco temporale del periodo di caratterizzazione le medie aritmetiche dei valori dei campioni elementari e i valori dei campioni medi risultano conformi ai valori limite dell'allegato 4 a cui fa riferimento la colonna G della successiva tabella 9. Fermo restando i valori limite per i fanghi oggetto di spandimento, di cui all'Allegato 4, non saranno ritenuti idonei alla costituzione di un lotto funzionale i fanghi che, nel corso dei previsti accertamenti analitici, superano del 50% il valore limite previsto per uno o più dei parametri di cui all'Allegato 4.

5. Ai fini metodologici vengono altresì fornite le seguenti definizioni:

- Accuratezza del dato: valore medio delle misure e cioè lo scostamento tra il valore vero e il valore medio dei risultati di prova che si otterrebbero applicando il metodo sperimentale un gran numero di volte. La misura dell'accuratezza è quindi data dalla differenza tra il valore medio misurato e il valore reale dell'analita;
- Limite di rilevabilità strumentale: è la minima concentrazione misurata da cui si possa dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell'analita;
- Limite di rilevabilità del metodo: è la minima concentrazione misurata da cui si possa dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell'analita tenendo conto dell'intera procedura analitica.

Tabella 9-caratterizzazione preventiva dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura

A	B	C	D	E	F	G
Tipologia impianto	Durata del periodo di caratterizzazione	Potenzialità impianto (AE)	Frequenza campionamento	N. Campioni medi	N. campioni elementari per ogni campione medio	Protocollo analitico
Trattamento acque reflue urbane	6	≥ 50.000 AE	1,5 mesi	Almeno 4	Minimo 3 distanziati di almeno 15 gg	Completo (tabelle: 1a; 2a; 2b 3; 4a; 5a,5b; 6; 7; 8)
	6	> 5.000 e < 50.000 AE	3 mesi	Almeno 2	Minimo 3 distanziati di almeno 30 gg	Completo (tabelle: 1a; 2a; 2b 3; 4a; 5a,5b; 6; 7; 8)
	6	≤5.000 AE	6 mesi	Almeno 1	Minimo 3 distanziati di almeno 60 gg	Completo (tabelle: 1a; 2a; 2b 3; 4a; 5a,5b; 6; 7; 8)
Trattamento acque reflue domestiche e assimilate	6	qualunque	6 mesi	Almeno 1	Minimo 3 distanziati di almeno 60 gg	Parziale (tabelle: 1a; 2; 2b; 3; 4a; 5b; 7; 8)
Trattamento acque reflue dai settori produttivi dell'Allegato 2 a carattere periodico	6	≥ 50.000 AE	1,5 mesi	Almeno 4	Minimo 3 distanziati di almeno 15 gg	Parziale (tabelle: 1a; 2b; 3; 4b; 5b; 7; 8)
	6	> 5.000 e < 50.000 AE	3 mesi	Almeno 2	Minimo 3 distanziati di almeno 30 gg	Parziale (tabelle: 1a; 2b; 3; 4b; 5b; 7; 8)
	6	≤5.000 AE	6 mesi	Almeno 1	Minimo 3 distanziati di almeno 60 gg	Parziale (tabelle: 1a; 2b; 3; 4b; 5b; 7; 8)

Trattamento acque reflue dai settori produttivi dell'Allegato 2 a carattere stagionale	3	≥ 50.000 AE	1,5 mesi	Almeno 4	Minimo 3 distanziati di almeno 15 gg	Parziale (tabelle: 1a; 2b; 3; 4b; 5b, 7; 8)
	3	< 50.000 AE	3 mesi	Almeno 2	Minimo 3 distanziati di almeno 30 gg	Parziale (tabelle: 1a; 2b; 3; 4b; 5b, 7; 8)
	1	Attività produttive inferiori a 90 giorni anno	Ogni 15 giorni	Almeno 2	Minimo 2 distanziati di almeno 5 giorni	Parziale (tabelle: 1a; 2b; 3; 4b; 5b, 7; 8)
Trattamento acque reflue derivanti esclusivamente dal lavaggio delle materie prime dell'industria agro-alimentare del settore ortofrutticolo dell'Allegato 2 a carattere stagionale	7 giorni	Attività produttive inferiori a 90 giorni anno	Ogni 3 giorni	Almeno 1	Minimo 2 distanziati di almeno 3 giorni	Parziale (tabelle: 1b; 2b; 3; 4b; 5b, 7; 8)

c. Che il punto 5) e il punto 8) dell'Allegato 5 - *Criteria per l'elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei Fanghi (PUAF) (articolo 3)* sono sostituiti dai seguenti:

5. Il PUAF prevede che tutto o parte dell'azoto e del fosforo necessario alla coltura, determinato sulla base del PCA, proviene dai fanghi di depurazione.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del d.lgs. 99/92, i fanghi dell'industria agroalimentare possono essere utilizzati in quantità fino a tre volte quelle indicate nella tabella 2, purché:..
 - a) i suoli utilizzati presentino le specifiche caratteristiche di cui alla tabella 1 dell'Allegato 3;
 - b) il contenuto dei metalli pesanti rientri nei limiti stabiliti nella tabella 4b dell'Allegato 4;
 - c) gli apporti di azoto e fosforo rientrino nei limiti previsti dal PUAF.

VISTI

- a. il D.Lgs. 99/92
- b. il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- c. la DG.R. n. 170 del 03.06.2014

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di approvare la "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzo dei fanghi di depurazione" ai sensi del D.Lgs. 99/92 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nel nuovo Testo Coordinato ed i relativi Allegati Tecnici, che ne formano parte integrante e sostanziale, con le modifiche apportate con il presente provvedimento

2. di trasmettere il presente atto all'Assessore all'Ambiente, all'Assessore alle Politiche agricole, al Capo Dipartimento per la Salute e l'Ambiente, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, per gli adempimenti di propria competenza, alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'ARPAC, alla UOD DG 52_05_13 Ambiente;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'U.D.C.P. – Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale – per la relativa pubblicazione.